



LOCONTE&PARTNERS

COVID-19: IL NUOVO D.L. DECIDE LA SORTE DEI TRASGRESSORI DENUNCIATI

09 Aprile 2020

Si era inizialmente stabilito che la violazione delle misure di contenimento del contagio costituisse reato; ma ora che la disposizione è stata abrogata, anche ai cittadini precedentemente denunciati sarà applicabile una nuova salatissima sanzione pecuniaria. Attenzione perché le false dichiarazioni continuano invece a essere penalmente rilevanti e punite con la reclusione fino a sei anni.

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Covid-19: il nuovo d.l. decide la sorte dei trasgressori denunciati

Dinanzi alla notevole, e sicuramente non ordinata, produzione normativa a cui si sta assistendo nel convulso tentativo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, hanno assunto una importanza cruciale le disposizioni relative alle sanzioni applicabili nei casi di violazione delle restrizioni, e in particolare quelle sugli spostamenti, attualmente previste su tutto il territorio nazionale.

Inizialmente, si era deciso che l'inosservanza della integralità delle misure limitative costituisse reato; ora, con il decreto legge 19/2020, la disposizione è stata abrogata, introducendo al contempo il pagamento di una salatissima sanzione amministrativa.

Ecco cosa ne sarà delle denunce trasmesse fino al 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del suddetto nuovo decreto. E attenzione comunque alle false dichiarazioni, perché quelle continuano a costituire reato e sono quindi idonee a sporcare la fedina penale.

Cosa prevedeva il precedente d.l.?

Con i primi provvedimenti adottati – in particolare, il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (poi convertito con legge 13/2020) e i d.p.c.m. dell'8 e 9 marzo – si prevedeva la punizione dei trasgressori, salvo che il fatto costituisse più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p., ovvero di quella contravvenzione che sotto la rubrica "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a 206 euro.

Perché non era efficace?

Sull'efficacia deterrente della suddetta disposizione sono stati però opportunamente sollevati dubbi: trattandosi di fattispecie punita con la pena detentiva alternativa alla pecuniaria, il codice ne ammette l'oblazione, che tradotto per i cittadini significa che basta pagare la metà dell'ammenda, 103 euro, e il reato si estingue.

E tutto ciò, peraltro, solo laddove un pubblico ministero eserciti l'azione penale e il reato non venga lasciato prescrivere, ipotesi non remota se si pensa che secondo i dati disponibili sul sito del Ministero dell'Interno, in due settimane, tra l'11 e il 24 marzo, risultano state denunciate per questa contravvenzione circa 100.000 persone.

Quindi, in definitiva, sarebbe stato necessario un massiccio impiego di risorse e di tempo per la gestione dei fascicoli, generando un ingolfamento della giustizia penale ancor più difficile da sopportare a fronte di un esito irrisorio sia per le Casse dello Stato che in termini di potere dissuasivo.

Quale la soluzione adottata?

Dinanzi alla consapevolezza che le sanzioni amministrative offrono maggiore effettività sul piano della riscossione, e che, in un momento di difficoltà economica quale quello attuale, vantano un potere dissuasivo con cui il diritto penale non può competere, si è deciso di abrogare la suddetta previsione e punire il mancato rispetto delle misure per il contenimento del contagio con una salatissima sanzione pecuniaria la quale, come anticipato nelle Legal News di L&P del 6 aprile scorso, arriva fino a 4.000 euro laddove la violazione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo.

Quale la sorte delle denunce già “partite”?

Il nuovo illecito amministrativo sarà contestato anche ai 100.000 cittadini che sono stati precedentemente denunciati ai sensi dell'art. 650 c.p., essendo espressamente previsto, per le denunce già “partite” a tutto il 25 marzo 2020, che gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi saranno trasmessi da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente.

E in caso di false dichiarazioni?

Ciò detto, attenzione non solo a quello che si fa, ma, al fine di evitare procedimenti penali, anche a quello che si dice. In particolare:

1) chi, fermato dalle Forze dell'Ordine durante uno spostamento, rilascia generalità mendaci rischia da uno a sei anni di carcere ai sensi dell'art. 495 c.p., che punisce chiunque dolosamente dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona;

2) se invece nell'autocertificazione si mente sulle ragioni (lavorative, di salute, di assoluta urgenza) addotte per giustificare l'abbandono delle mura domestiche, si risponde del reato di cui all'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni la “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ovvero la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

